



# Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta

Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain  
(Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta

E-mail: [usp.ce@istruzione.it](mailto:usp.ce@istruzione.it) – Pec: [uspce@postacert.istruzione.it](mailto:uspce@postacert.istruzione.it)

Sito Web : <http://www.at-caserta.it/>

C.F.: 80100690611

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI delle Scuole  
statali di ogni ordine e grado della  
provincia

LORO SEDI

Alle OO.SS. della scuola

LORO SEDI

**OGGETTO:** Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale docente, educativo e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato BIENNIO 2022/24.

Con la presente si intende rammentare che il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato che vi abbia interesse dovrà presentare entro il termine del **15 marzo 2022** (scadenza fissata dall'O.M. 55 del 23/02/1998) all'istituzione scolastica di titolarità di titolarità o di servizio le istanze aventi ad oggetto:

- la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (Mod. A);
- la modifica delle ore settimanali e/o tipologia della prestazione lavorativa del personale già in regime di part-time (Mod. A);
- il rientro a tempo pieno (Mod. B).

Entro il 31/03/2022 le istituzioni scolastiche faranno pervenire in copia a questo Ufficio, all'indirizzo PEC [uspce@postacert.istruzione.it](mailto:uspce@postacert.istruzione.it), inserendo come oggetto della comunicazione "Part Time 2022", tutte le nuove domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate entro i termini, accompagnate dal parere favorevole del Dirigente Scolastico (art. 73 D.L. n. 112/08 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008).

Si rammenta la necessità che eventuali pareri negativi siano espressi con dettagliata e motivata dichiarazione, al fine di tutelare la posizione dell'Amministrazione nel caso di eventuali contenziosi conseguenti al diniego.

Gli originali delle già menzionate istanze dovranno essere trattenuti dalle istituzioni scolastiche per la successiva predisposizione e stipula del contratto individuale di lavoro a tempo parziale, che, si ricorda, potrà avvenire solo previa pubblicazione da parte dello scrivente Ufficio dell'elenco del personale ammesso al regime di lavoro part-time.

Il termine del 15 marzo p.v. non riguarda, invece, il personale che sarà collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2022 che ha già dovuto manifestare, entro il termine fissato dal M.I.U.R., la volontà di continuare a prestare servizio in regime di tempo parziale e la cui domanda è stata già acquisita da questo Ufficio.

**TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.** Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la durata, di norma, di due anni scolastici per un numero di ore settimanali almeno del 50%, compatibilmente, per il personale docente, con la scindibilità dell'orario di cattedra e si prorogherà automaticamente di anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, da prodursi, da parte dell'interessato, secondo le modalità e i termini previsti dalle disposizioni in materia, di seguito meglio esplicate.

**VARIAZIONE ORARIO PART-TIME.** Il personale già in regime di part-time che intende modificare l'orario di servizio, per esigenze personali, deve presentare apposita richiesta entro i termini predetti. Per il solo personale docente di 1° e 2° grado che non intende in maniera volontaria cambiare il proprio orario di servizio, ma che la cui modifica dovesse rendersi necessaria per garantire l'unicità dell'insegnamento in seguito all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, il numero delle ore sarà concordato tra il Dirigente Scolastico ed il Docente, comunicando contemporaneamente all'ufficio in tempo utile per le operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, nonché per le nomine di competenza dell'UST.

**RIENTRO A TEMPO PIENO.** Il rientro a tempo pieno va esplicitamente richiesto sempre entro la data del 15/03/2022. Non è consentito il rientro a tempo pieno prima della scadenza del biennio, salvo casi di eccezionale gravità. Il personale che chiede il ripristino del tempo pieno soltanto dopo un anno in regime di part-time deve inviare a questo UST istanza documentata, che può essere accolta sulla base di motivate esigenze.

L'accoglimento delle domande è demandato al Dirigente Scolastico.

Pertanto, si invitano le SS.LL. ad esaminare le domande, dopo aver accertato la compatibilità dell'orario prescelto dagli interessati ed a trattenere le domande presentate agli atti della Scuola, per l'acquisizione al SIDI, utilizzando il seguente percorso: **Fascicolo Personale Scuola – Personale Scuola - Personale Comparto Scuola - Gestione Posizioni di Stato - Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale – Acquisire domanda.**

Al termine di tali adempimenti e comunque non oltre il 01 aprile 2022, le SS.LL. medesime vorranno trasmettere a questo Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio IX - A.T.P. Caserta, le domande presentate dagli interessati e protocollate dalla scuola, con il previsto parere del Dirigente scolastico.

L'art. 73, D.L. 112/08 convertito in legge n. 133/08 dispone, infatti, che a fronte di una istanza del lavoratore, l'amministrazione non ha l'obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico. Infatti, la disposizione prevede che la trasformazione "può" essere concessa. Secondo la circolare n. 9 della Funzione Pubblica del 30 giugno 2011 in presenza del posto nel contingente (25% dei posti per ogni classe di concorso o profilo professionale), il dipendente è titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto, fermo restando la valutazione dell'amministrazione relativamente alla congruità del regime orario e alla collocazione temporale della prestazione lavorativa proposti.

La valutazione discrezionale dell'amministrazione può negare la trasformazione del rapporto di lavoro, quando dall'accoglimento della stessa, deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola.

In caso di parere negativo, le motivazioni devono essere chiaramente dichiarate all'interessato, per permettergli, eventualmente, di ripresentare nuova istanza con diverse modalità. Eventuali esiti negativi devono essere espressi con una dettagliata dichiarazione che ne metta in risalto i motivi del diniego, tutto ciò al fine di tutelare la posizione dell'Amministrazione in caso di eventuale contenzioso.

Si chiede, inoltre, la trasmissione dell'allegato file in formato excel, distinto per ordine di scuola, tra personale docente ed educativo e personale A.T.A.. Si precisa che il file excel dovrà contenere tutti i dati informativi **di tutto il personale in servizio a tempo parziale** presso codeste Istituzioni Scolastiche. Inoltre, gli Istituti secondari di I e II grado indicheranno le classi di concorso di cui al D.P.R. 19/2016.

Gli stessi file dovranno essere aggiornati e ritrasmessi qualora all'esito delle operazioni di mobilità dovesse risultare ulteriore personale part time.

Successivamente questo Ufficio provvederà a pubblicare gli elenchi nominativi del personale avente titolo alla trasformazione del rapporto di lavoro, alla modifica o al rientro al tempo pieno per l'anno scolastico 2022/23. Gli originali delle domande dovranno essere trattenuti dalle istituzioni scolastiche per la successiva stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo parziale che, si rammenta, potrà avvenire solo previa pubblicazione da parte dello scrivente ufficio degli elenchi nominativi di cui sopra.

Poiché l'accoglimento delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere contenuto nel limite del 25% della dotazione organica complessiva a livelli provinciale per ogni classe di concorso o profilo professionale, qualora si determini un esubero di domande, rispetto al contingente, questo ufficio accoglierà le richieste in base ai seguenti criteri:

- 1) Precedenza di cui all'art. 3 dell'O.M. 446/97;
- 2) Maggiore anzianità di servizio (se non dichiarata nel modulo domanda sarà considerata pari a zero);
- 3) Maggiore età.

Si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni al fine di coordinare al meglio gli adempimenti a carico delle Istituzioni scolastiche e quelli a carico dell'Ufficio Scolastico Territoriale.

Alle segreterie scolastiche spetta il compito di immettere i dati al SIDI entro il 31 marzo 2022:

- per coloro che presentano le istanze di trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (**ivi compresi i docenti che all'atto dell'immissione in ruolo hanno optato per il tempo parziale**) nonché del personale che avendo maturato il diritto a pensione ha chiesto contestualmente di rimanere in servizio a part-time dal prossimo 1° Settembre;
- per coloro che hanno chiesto la variazione dell'orario oppure la tipologia del part-time.  
Sono acquisiti, invece, dall'UST:
- il rientro a tempo pieno, previa comunicazione dei nominativi degli interessati da parte delle scuole.

Si raccomanda la trasmissione delle variazioni del rapporto di lavoro alla Ragioneria Territoriale dello Stato per consentire un tempestivo adeguamento stipendiale.

Si rammenta che i contratti stipulati non vanno inviati a questo Ufficio Scolastico Territoriale.

I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare ampia e tempestiva della presente a tutto il personale anche a quello temporaneamente assente.

La presente circolare viene pubblicata sul sito istituzionale <http://www.at-caserta.it/>. Per ogni riferimento normativo si rinvia all'O.M. 446/97, all'O.M. 55/98, all'art. 73 del D.L. 112/08 convertito in legge n. 133/08 e alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Funzione Pubblica n. 9 del 30/06/2011.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE

*Monica MATANO*

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa